

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE GIURIDICA

NUMERO 76
GENNAIO 2026

AGSZ Studio di Avvocati

ATTENZIONE: questa Newsletter è stata preparata da AGSZ Studio di Avvocati per finalità di informazione generale e non è in nessun caso destinata ad affrontare esigenze particolari od a costituire o sostituire alcuna forma di consulenza, parere o analisi giuridica. I lettori sono quindi invitati a non fondare decisioni aziendali o personali semplicemente sulla base delle informazioni qui riportate e senza un preventivo consulto con un legale. Per ricevere maggiori informazioni sulle notizie pubblicate, per comunicare note, commenti, suggerimenti o la volontà di essere cancellati dalla mailing list, contattare agsz@agszavvocati.it. La nostra informativa privacy è consultabile sul sito www.agszavvocati.it

IN QUESTO NUMERO

AMMINISTRATIVO

Subappalto necessario e limiti al soccorso istruttorio

Pag. 3

CONTRATTI & ASSICURAZIONI

1. Contratto di agenzia: i limiti alle variazioni unilaterali da parte del preponente secondo la Cassazione

2. Codice del Consumo: il D.Lgs. 209/2025 introduce il recesso da esercitarsi online da parte dei consumatori

3. Assicurazioni: la "somma assicurata" non costituisce un massimale insuperabile

Pagg. 3 - 5

CRISI D'IMPRESA

L'utilità della proposta di concordato semplificato non è costituita dalla rapida risoluzione della crisi

Pag. 5

FAMIGLIA E SUCCESSIONI

1. Serve la rinuncia a realistiche opportunità lavorative per ottenere l'assegno divorzile

2. La sospensione della prescrizione deve operare anche tra i conviventi di fatto

Pagg. 5 - 6

LAVORO

1. Demansionamento e liquidazione equitativa del danno patrimoniale

2. Autonoma liquidazione del danno morale e alla vita di relazione

3. Mobbing e violazione dell'art. 2087 c.c.

Pagg. 6 - 7

RESPONSABILITA' CIVILE

1. Occupazione abusiva e onere della prova del danno

2. Danno alla salute e concorso di cause umane e naturali: sussiste la responsabilità dell'autore

Pagg. 7 - 8

SOCIETA'

1. Misure cautelari e responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001

2. I dividendi non sono equiparabili ai frutti civili

Pagg. 8 - 9

AMMINISTRATIVO

Subappalto necessario e limiti al soccorso istruttorio

Il Consiglio di Stato chiarisce che la mancata dichiarazione dell'appaltatore della volontà di ricorrere al subappalto necessario non è sanabile tramite soccorso istruttorio.

Tale omissione integra una carenza sostanziale dei requisiti di partecipazione e non un mero errore formale, in applicazione dei principi di autoresponsabilità e par condicio tra i concorrenti (**Consiglio di Stato, sentenza n. 99 del 7.1.2026**).

CONTRATTI & ASSICURAZIONI

1. Contratto di agenzia: i limiti alle variazioni unilaterali da parte del preponente secondo la Cassazione

La Cassazione conferma che l'art. 2 c.3 dell'AEC Industria consente al preponente esclusivamente variazioni unilaterali in diminuzione e di carattere meramente quantitativo dell'incarico agenziale (zona, clientela, prodotti, provvigioni).

Non sono invece ammesse modifiche unilaterali che comportino un aggravio dell'attività dell'agente, anche se potenzialmente migliorative sotto il profilo economico.

In tali casi è necessario l'accordo delle parti; il recesso datoriale fondato sul rifiuto dell'agente di accettare tali modifiche è quindi privo di giusta causa (**Corte di Cassazione, ordinanza n. 1248 del 20.01.2026**).

2. Codice del Consumo: il D.Lgs. 209/2025 introduce il recesso da esercitarsi online da parte dei consumatori

Con il Decreto Legislativo 31.12.2025, n. 209, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8.1.2026 ed in vigore dal 19.6.2026 per i contratti conclusi successivamente, l'Italia ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2023/2673 recante modifiche alla disciplina dei contratti a distanza conclusi con i consumatori con cui è stata introdotta al Codice del Consumo una specifica funzione digitale che consente al consumatore di esercitare il diritto di recesso direttamente online.

Dal 19.6.2026, quindi, il professionista sarà tenuto a rendere lo strumento chiaramente visibile sul proprio sito internet, facilmente accessibile e sempre disponibile durante il periodo di recesso, nonché a fornire immediata conferma dell'intervenuto recesso su supporto durevole.

La riforma rafforza gli obblighi informativi e incide sull'organizzazione delle piattaforme di e-commerce.

3. Assicurazioni: la "somma assicurata" non costituisce un massimale insuperabile

Per la Corte di Cassazione, nell'assicurazione contro gli infortuni la "somma assicurata" non rappresenta il limite massimo a cui è tenuto l'assicuratore, ma unicamente il valore di riferimento su cui applicare la percentuale di invalidità.

Inoltre, ai fini della liquidazione dell'indennizzo vanno prese in considerazione le conseguenze dell'infortunio, ovvero la "menomazione", e non semplicemente la causa scatenante, ovvero la "lesione".

Questo il principio di diritto affermato in materia dalla Suprema Corte: *"Per la dottrina medico legale i concetti di "lesione" e "menomazione" sono tra loro in rapporto di causa ed effetto, e solo il secondo va preso in esame ai fini della valutazione dell'invalidità permanente. Pertanto, la clausola inserita in un contratto di assicurazione contro gli infortuni, la quale preveda che in presenza di determinati postumi sia aumentato l'indennizzo-base previsto dal contratto "per la lesione", è di per sé ambigua, e va interpretata ex art. 1370"*

c.c. in senso sfavorevole all'assicuratore, ovvero avendo riguardo non alla lesione iniziale, ma ai postumi che ne sono derivati" (Corte di Cassazione, sentenza n. 788 del 14.1.2026).

CRISI D'IMPRESA

L'utilità della proposta di concordato semplificato non è costituita dalla rapida risoluzione della crisi

In tema di concordato semplificato, l'utilità della proposta per ciascun creditore, presupposto per l'omologazione del concordato, ancorché non misurabile in termini economici, non può essere costituita dalla semplice risoluzione della crisi aziendale nel minor tempo possibile, in quanto quest'ultima non integra alcun vantaggio per i creditori chirografari per i quali non è stata prevista alcuna forma di soddisfazione (**Corte di Cassazione, sentenza n. 624 del 12.1.2026**).

FAMIGLIA & SUCCESSIONI

1. Serve la rinuncia a realistiche opportunità lavorative per ottenere l'assegno divorzile

La Suprema Corte ribadisce che l'assegno divorzile, con funzione perequativo-compensativa, richiede la prova di un nesso causale tra lo squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi e le scelte di vita matrimoniale che abbiano comportato la rinuncia, da parte di uno di essi, a concrete occasioni professionali.

La mera disparità reddituale o la dedizione alla famiglia non sono sufficienti, se non accompagnate dalla dimostrazione di un sacrificio lavorativo effettivo

e causalmente rilevante (**Corte di Cassazione, ordinanza n. 300 del 7.1.2026**).

2. La sospensione della prescrizione deve operare anche tra i conviventi di fatto

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2941, c.1, n. 1, c.c., nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione anche tra i conviventi di fatto.

La tutela si fonda sull'esigenza di preservare il legame affettivo e si applica anche alle convivenze non registrate, purché ne sia dimostrabile con certezza la durata (**Corte costituzionale, sentenza n. 7 del 23.1.2026**).

LAVORO

1. Demansionamento e liquidazione equitativa del danno patrimoniale

La Cassazione conferma che il danno da dequalificazione professionale può essere accertato e liquidato in via equitativa sulla base di presunzioni semplici, valorizzando elementi quali la durata del demansionamento, la perdita di competenze, l'impovertimento professionale e l'incidenza sulle prospettive di carriera.

Il danno non è *in re ipsa*, ma può essere desunto da circostanze concrete del caso (**Corte di Cassazione, ordinanza n. 1195 del 20.1.2026**).

2. Autonoma liquidazione del danno morale e alla vita di relazione

La Suprema Corte stabilisce che una volta accertata la lesione della professionalità del lavoratore, il danno morale e quello alla vita di relazione devono essere liquidati autonomamente rispetto al danno patrimoniale.

Le tabelle milanesi impongono una separata valutazione delle singole voci di pregiudizio, non potendo queste essere ricomprese in una liquidazione unitaria (**Corte di Cassazione, ordinanza n. 32359 dell'11.12.2025**).

3. Mobbing e violazione dell'art. 2087 c.c.

La Cassazione chiarisce che in tema di responsabilità datoriale, ove non sia configurabile una condotta di mobbing per l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli, può pur sempre essere ravvisabile la violazione dell'art. 2087 cod. civ. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori, ovvero tenga comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o in connessione con altri inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi.

Ne consegue che una situazione di stress può rappresentare fonte di risarcimento del danno subito dal lavoratore ove emerge la colpa del datore di lavoro nella contribuzione causale alla creazione di un ambiente logorante e determinativo di ansia come tale causativo di pregiudizio per la salute (**Corte di Cassazione, sentenza n. 31367 del 1.12.2025**).

RESPONSABILITÀ CIVILE & PROFESSIONALE

1. Occupazione abusiva e onere della prova del danno

Secondo la Corte di Cassazione, in tema di occupazione abusiva di immobili, il danno non è presunto *in re ipsa*.

Il proprietario deve allegare e provare sia il danno emergente sia il lucro cessante, dimostrando la concreta perdita di possibilità di godimento, vendita o locazione del bene, anche mediante presunzioni semplici (**Corte di Cassazione, ordinanza n. 924 del 16.1.2026**).

2. Danno alla salute e concorso di cause umane e naturali: sussiste la responsabilità dell'autore

In caso di danno alla salute a genesi multifattoriale, ovvero causato dal concorso del comportamento umano con la causalità naturale, va affermata la responsabilità dell'autore del comportamento in base al principio dell'equivalenza delle cause di cui all' art. 41, c.1, c.p., fermo restando che, in applicazione del principio della causalità giuridica di cui all' art. 1223 c.c., il danno andrà imputato a quest'ultimo in proporzione al contributo causale e, in caso di impossibilità di determinazione della stessa, dovrà farsi ricorso al criterio della sua determinazione in via equitativa, facendo riferimento alle concrete circostanze del caso (**Corte di Cassazione, sentenza n. 760 del 14.1.2026**).

SOCIETA'

1. Misure cautelari e responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001

La Cassazione penale afferma il principio secondo cui, quando il *periculum* deriva dalla persistente operatività della struttura societaria e non dalla posizione personale dell'indagato, la misura adeguata e proporzionata è quella interdittiva nei confronti dell'ente e non quella personale.

L'inerzia del Pubblico Ministero nell'attivare il procedimento ex D.Lgs. 231/2001 non può giustificare l'adozione di misure afflittive surrogatorie nei confronti della persona fisica (**Corte di Cassazione penale, sentenza n. 143 del 5.1.2026**).

2. I dividendi non sono equiparabili ai frutti civili

I dividendi non sono conseguenza dell'utilizzo della *res*, ma rappresentano il portato di un'attività economica di produzione e scambio di beni e servizi e sono conseguiti in tanto in quanto vengano ottenuti utili nell'esercizio dell'attività d'impresa, che poi la società decida di distribuire. Gli utili (o dividendi) da distribuire ai soci rappresentano le eccedenze del patrimonio netto della società rispetto al capitale sociale iniziale.

Conseguentemente, non maturano automaticamente, sicché non possono considerarsi come un corrispettivo del godimento di capitali da parte di terzi (art. 820 c.3 c.c.), anche perché la distribuzione è deliberata dall'assemblea e non esiste un diritto all'ottenimento degli utili, se non di quelli la cui misura sarà stabilita appunto dall'assemblea stessa (**Corte di Cassazione, sentenza n. 34221 del 26.12.2025**).

ATTENZIONE: questa Newsletter è stata preparata da AGSZ Studio di Avvocati per finalità di informazione generale e non è in nessun caso destinata ad affrontare esigenze particolari od a costituire o sostituire alcuna forma di consulenza, parere o analisi giuridica. I lettori sono quindi invitati a non fondare decisioni aziendali o personali semplicemente sulla base delle informazioni qui riportate e senza un preventivo consulto con un legale. Per ricevere maggiori informazioni sulle notizie pubblicate, per comunicare note, commenti, suggerimenti o la volontà di essere cancellati dalla mailing list, contattare agsz@agszavvocati.it. La nostra informativa privacy è consultabile sul sito www.agszavvocati.it.
